



Notaio Pierfrancesco Iorio

Statuto

Fondazione di partecipazione Eteria ETS

Allegato "A"
n.5405 di Rep.
n.4507 di Rac.

Articolo 1 - Costituzione - Sede

È costituita una Fondazione Ente del Terzo Settore denominata "**FONDAZIONE ETERIA ETS**", con sede legale in Cosenza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, nonché dal d.lgs. 117/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, la Fondazione svolgerà le proprie attività sull'intero territorio nazionale.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto e del d.lgs. 117/2017.

La Fondazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate:

- all'art. 5 lettera a), d), e), f), g), h), i), k), n), p), t, u), w) e z), del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- all'art. 5 lett. u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, e lettere a), d), f), h), i), k), t), w).

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021, nonché le relative disposizioni applicative, l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva

2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica

- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a condizione, per le imprese, che siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I Membri che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione

di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;

- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi

anzidetti;

- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui la Fondazione riveste la qualifica di Produttore. La loro

individuazione è operata da parte dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed

espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;

- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, salvo la specifica destinazione dei fondi sociali di Configurazione.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento (il "Regolamento di Configurazione"), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a

quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative adottate con dd 22/2024 s.m.i. (la "Quota Eccedentaria"), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e^{Wo} utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione. I Regolamenti di Configurazione prevederanno la rinuncia, totale o parziale, da parte dei membri degli importi di propria competenza in favore della Fondazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre per l'approvazione al Collegio dei Fondatori il bilancio consuntivo redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere

pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le società "REPLANET ENERGY S.R.L.", con sede in Cosenza, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione 03368000786 e la società "**GALLIANO S.R.L.**", con sede in Cosenza, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione 03621560782. I Fondatori Promotori hanno dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione e hanno partecipato all'atto costitutivo.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire "Fondatori" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi e comunicata all'aspirante entro 60 giorni dalla richiesta. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della

medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, tra cui gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, per essere membri della comunità energetica.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e comunicata all'aspirante entro 60 giorni dalla richiesta. L'eventuale rigetto dev'essere motivato e può essere proposto appello ai Fondatori Promotori nei successivi 30 giorni. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Art. 12 – Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso

anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 13.

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del legale rappresentante, quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Fondazione, con determina del Consiglio di Amministrazione può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che

i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori Promotori e i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;

- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati.

Fermo restando che ciascun membro dev'essere titolare di un POD, il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti saranno raggruppati e suddivisi con regolamento da adottarsi dal Collegio dei Fondatori a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del d.lgs. 199/2021 (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento. La

Configurazione di appartenenza di ciascun membro sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) del punto di connessione in prelievo ovvero (iii) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun membro. I membri possono appartenere a più Configurazioni.

Per ciascuna Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione adotta, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione, i regolamenti sull'utilizzo degli importi riconosciuti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n. 2001, ivi compresi il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 199 e le relative disposizioni applicative, per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e ambientale nel rispetto degli scopi perseguiti dalla Fondazione (i "Regolamenti di Configurazione"). Il Collegio dei Fondatori adotta altresì un regolamento generale sull'utilizzo degli importi di cui al presente paragrafo, da applicarsi in caso di mancata adozione di Regolamento di Configurazione Specifico. Resta inteso che la Quota Eccedentaria è destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione

assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Fondatori;

- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico, ove istituito;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Revisione. Alle decisioni degli organi della Fondazione si applica quanto previsto all'art. 2475ter del Codice Civile.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo dai Fondatori Promotori e, successivamente, con le seguenti modalità:

- 1 (uno) membro nominato dall'Assemblea;
- 3 (tre) membri dai Fondatori Promotori, con decisione assunta a maggioranza;
- 1 (uno) membro nominato dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni della Fondazione rimessi all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- redigere e approvare, per ciascuna Configurazione nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori, i Regolamenti di Configurazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento. Resta inteso che la Quota Eccedentaria è destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per il servizio per l'autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto

Direttoriale MASE n. 22/2024, previo parere vincolante dei Comitati di Configurazione;

- assicurare, anche tramite il referente eventualmente nominato in luogo della Fondazione, un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023;

- istituire i comitati tecnici di progetto all'interno del Comitato Scientifico;

- delegare specifici compiti ai Consiglieri;

- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;

- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;

- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- proporre eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione a maggioranza del Collegio dei Fondatori;

- proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 – Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei Fondatori:

a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2

b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali regolamenti interni della Fondazione, ad eccezione dei regolamenti la cui approvazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione;

c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento di esecuzione dello Statuto;

d) definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8,31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;

e) redige e approva il regolamento relativo alla suddivisione per Configurazione dei membri della Fondazione e istituisce, per ciascuna Configurazione, i Comitati di Configurazione ai sensi dell'art. 12 e 18 del presente Statuto; adotta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento generale per l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione di energia, da adottarsi in caso di mancata adozione di Regolamento di Configurazione specifico.

f) nomina 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione,;

g) nomina il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;

h) istituisce e nomina 3 (tre) membri del Comitato Scientifico;

i) nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico;

j) nomina, nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Revisione;

k) decide sull'ammissione di nuovi Fondatori;

l) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

m) delibera sullo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;

n) delibera lo scioglimento, la trasformazione e la fusione della Fondazione;

o) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

p) esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del

Collegio, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, nonché quelle relative alle lett. b) e c) del presente Statuto, sono validamente adottate acquisita la decisione favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione – Vice Presidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo, ovvero dai soci fondatori e, successivamente, dal Collegio dei Fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;

- nominare due membri del Comitato Scientifico, ove previsto;

- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'Assemblea sono espressi in millesimi e ponderati per il 30% in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori Promotori e dai Fondatori al fondo di dotazione, mentre per il restante 70% a ciascun Partecipante per lo stesso numero.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza

od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 19 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, laddove istituito, è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20 – Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 a 5 membri, nominati:

- 2 (due) membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento. In questo caso, si applica quanto previsto all'art. 18, rapportandolo alla totalità dei soggetti aventi diritto di voto per la nomina;
- i restanti membri dal Collegio dei Fondatori.

I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- pareri non vincolanti sugli indirizzi generali della Fondazione e relativi programmi al Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione;
- parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione sulla

delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

I Comitati di Configurazione hanno inoltre le eventuali ulteriori funzioni ad essi assegnati dai Regolamenti di Configurazione.

Il funzionamento dei Comitati di Configurazione è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 – Organo di Controllo e Organo di Revisione

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dal Collegio dei Fondatori. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Collegio dei Fondatori, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è

esercitata, qualora non attribuita all'Organo di Controllo, da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti del Terzo Settore su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, dal d.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio

successivo alla loro nomina.

Articolo 25 – Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Firmato: Praticò Kevin - Principe Vittorio - Guarascio Carmela - Ruffolo Umile - Aramini Vincenzo - Cairo Mario - Pierfrancesco Iorio (I.S.)